

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

**ViViBanca S.p.A.**

già Terfinance S.p.A

Via San Pio V, 5 - 10125 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010

www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 31.397.751,00 i.v.

Iscr. Reg. Imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652

Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE SUL CREDITO AI CONSUMATORI**

Num. pratica: **Numero** Richiesta del : Gg/mm/aaaa Avvenuta consegna il : Gg/mm/aaaa  
 Incaricato : **Numero** Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

**1. Identità e contatti del finanziatore / Intermediario del credito**

Finanziatore <i>Indirizzo - email - sito web</i>	VIVIBANCA S.P.A  VIA SAN PIO V, 5 10125 TORINO (TO) cessionedelquinto@vivibanca.it - www.vivibanca.it
Intermediario del credito <i>Indirizzo</i>	Cognome Nome/Rag. Sociale Pr. Cognome Nome/Rag. Sociale Inc. Indirizzo, numero civico 00001 Località (Pr)

**2. Caratteristiche principali del contratto di credito**

Tipo di contratto di credito	Cessione del quinto dello stipendio/pensione. Mutuo rimborsabile attraverso la cessione pro-solvendo del quinto dello stipendio/pensione.
Importo totale del credito <i>Limite massimo o somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore</i>	Euro : 17.049,80 Somma totale messa a disposizione del consumatore, indicato alla lettera H della seguente sezione "3. Costi del credito", alla casella della voce Tasso annuo effettivo globale (TAEG) pari all'importo del montante finanziato, al netto delle spese, delle commissioni e di tutti gli oneri a suo carico e al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto.
Condizioni di prelievo <i>Modalità e tempi con i quali il consumatore può utilizzare il credito</i>	In unica soluzione al momento dell'erogazione, salvi eventuali anticipi richiesti e direttamente erogati al consumatore e/o a utilizzati ad estinzione di precedenti operazioni. L'erogazione avverrà entro 30 giorni dal ricevimento del beneplacito al finanziamento da parte del Datore di lavoro/Ente Pensionistico e degli altri documenti richiesti in fase di istruttoria.
Durata del contratto di credito	120 mesi
Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione	N. 120 rate mensili da Euro 236,00 Ciascuna rata è composta da capitale e interessi come specificato nel piano di ammortamento finanziario del prestito. Piano finanziario di ammortamento alla francese, che ha rate costanti, interessi decrescenti e quota di capitale crescente.
Importo totale dovuto dal consumatore <i>Importo del capitale preso in prestito più gli interessi e costi connessi al credito</i>	Euro : 28.320,00 L'importo, indicato alla lettera A) Montante, è comprensivo del Saldo al Richiedente, degli interessi e degli altri oneri e spese come illustrati nella parte 3. Costi del Credito, alla casella della voce Tasso annuo effettivo globale (TAEG).

**3. Costi del credito**

Tasso di interesse (TAN)	4,50 % fisso																														
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell'importo totale del credito. Il TAEG consente al consumatore di confrontare le varie offerte</i>	11,71 % fisso  <table> <tr><td>A) Montante E.</td><td>:</td><td>28.320,00</td></tr> <tr><td>B) Interessi E.</td><td>:</td><td>5.548,28</td></tr> <tr><td>C) Commissioni di attivazione E.</td><td>:</td><td>792,34</td></tr> <tr><td>D) Commissioni di gestione E.</td><td>:</td><td>1.707,18</td></tr> <tr><td colspan="3">(inclusi oneri e costi di gestione pratica ed oneri rischio credito)</td></tr> <tr><td>E) Spese istrutt./notifica E.</td><td>:</td><td>450,00</td></tr> <tr><td>E1) Imposta ai sensi di legge E.</td><td>:</td><td>16,00</td></tr> <tr><td>F) Comm. rete esterna E.</td><td>:</td><td>2.548,80</td></tr> <tr><td>G) Costo incasso rate E.</td><td>:</td><td>207,60</td></tr> <tr><td>H) Saldo al richiedente E.</td><td>:</td><td><u>17.049,80</u></td></tr> </table> <p>NOTA: nella Sezione "4. Altri importanti aspetti legali", casella "Rimborso anticipato" di queste Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori (IEBC) e a pag. 3 di questo contratto nella pagina "Criteri e modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata" sono spiegati i criteri e le modalità di rimborso dei costi del finanziamento che compongono il TAEG in caso di estinzione anticipata. Ulteriori informazioni sono contenute nell'art. 11 - Estinzione Anticipata - delle Condizioni Generali del contratto.  <b>NOTA 2:</b> Le componenti di costo evidenziate in grassetto indicano le somme che vengono pagate a soggetti terzi.</p>	A) Montante E.	:	28.320,00	B) Interessi E.	:	5.548,28	C) Commissioni di attivazione E.	:	792,34	D) Commissioni di gestione E.	:	1.707,18	(inclusi oneri e costi di gestione pratica ed oneri rischio credito)			E) Spese istrutt./notifica E.	:	450,00	E1) Imposta ai sensi di legge E.	:	16,00	F) Comm. rete esterna E.	:	2.548,80	G) Costo incasso rate E.	:	207,60	H) Saldo al richiedente E.	:	<u>17.049,80</u>
A) Montante E.	:	28.320,00																													
B) Interessi E.	:	5.548,28																													
C) Commissioni di attivazione E.	:	792,34																													
D) Commissioni di gestione E.	:	1.707,18																													
(inclusi oneri e costi di gestione pratica ed oneri rischio credito)																															
E) Spese istrutt./notifica E.	:	450,00																													
E1) Imposta ai sensi di legge E.	:	16,00																													
F) Comm. rete esterna E.	:	2.548,80																													
G) Costo incasso rate E.	:	207,60																													
H) Saldo al richiedente E.	:	<u>17.049,80</u>																													
Per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte è obbligatorio sottoscrivere:	SI I premi assicurativi obbligatori per legge sono pagati dal finanziatore, che non svolge attività di intermediazione assicurativa poiché non ha ricevuto alcun compenso e ha stipulato le polizze assicurative in qualità di contraente e beneficiario, come previsto dal provvedimento ISVAP n. 2946/2011.  NO																														
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ un'assicurazione che garantisca il credito e/o</li> <li>✓ un altro contratto per un servizio accessorio</li> </ul> <i>Se il finanziatore non conosce i costi dei servizi accessori, questi non sono inclusi nel TAEG</i>																															

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

**VivBanca S.p.A.**

già Terfinance S.p.A

Via San Pio V, 5 - 10125 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010

www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 31.397.751,00 i.v.

Iscr. Reg. Imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652

Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### 3.1 Costi connessi

Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	Costi di produzione di copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Costi per eventuale anticipo fino al 2% dell'anticipo oltre a interessi al TAN del contratto
Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al contratto di credito possono essere modificati	VivBanca, se c'è un giustificato motivo, può modificare di sua iniziativa i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse., come disciplinato dall'art. 118 del Testo Unico Bancario. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche, saranno comunicati al Cliente con un preavviso minimo di 2 mesi. Il Cliente può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche ed ottenere, in sede di liquidazione del contratto, l'applicazione delle condizioni precedenti
Costi in caso di ritardo nel pagamento <i>Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata di beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro</i>	<b>Interessi di mora : 4,500%</b> Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore gli interessi di mora, che sono pari al TAN del contratto. Gli interessi decorrono dalla scadenza delle singole quote.

### 4. Altri importanti aspetti legali

Diritto di recesso <i>Il consumatore ha diritto di recedere dal contratto di credito entro 14 giorni di calendario dalla conclusione del contratto</i>	Il Cliente può recedere dal contratto ai sensi di legge (art. 125-ter del D. Lgs. n. 385/1993) con comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r., alla Cessionaria all'indirizzo VivBanca, Ufficio Reclami, Via San Pio V, 5, 10125, Torino entro il termine di 14 giorni di calendario dalla data di perfezionamento del contratto, come definita nell'art. 2 di questo contratto (come previsto dalla legge: art. 64, comma 2, del Codice del consumo) ovvero con telegramma, telex, posta elettronica e fax. In tali ipotesi, la comunicazione di recesso dovrà essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettata entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cliente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Cliente stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all'operazione da cui vuole recedere. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti che hanno ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi da VivBanca oppure da un terzo sulla base di un accordo con VivBanca.
Rimborso anticipato <i>Il consumatore ha il diritto di rimborsare il credito anche prima della scadenza del contratto in qualsiasi momento, in tutto o in parte.</i>	Il Cliente che vuole rimborsare anticipatamente il prestito deve inviare richiesta scritta a VivBanca, Ufficio Incassi, via San Pio V, 5, 10123, Torino, oppure al fax 01119698041 o per posta elettronica a incassi@vivibanca.it richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prestito, indicando la data di chiusura e il recapito (oppure la mail) di invio del conteggio. La Cessionaria invierà entro dieci giorni il conteggio richiesto. In caso di estinzione anticipata dell'operazione prima del pagamento della prima rata, al Cliente saranno restituite tutte le componenti di costo, ad eccezione delle Spese di istruttoria e notifica indicate alla lettera E del Contratto. In caso di anticipata estinzione dopo il pagamento della prima rata, i valori di restituzione saranno determinati con l'applicazione dei criteri definiti e delle modalità dettagliatamente riportate nel prospetto "Criteri e modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata". Di seguito sono indicate quali spese siano da qualificare come spese non ripetibili (c.d. 'up-front') e quali debbano invece imputarsi ad un meccanismo di maturazione progressiva e sono come tali suscettibili di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata (c.d. 'recurring'), in modo di consentire al Cliente - consumatore, in caso di anticipata estinzione, il recupero della quota di spese relativa al periodo successivo all'estinzione stessa. Sono restituite, perché soggette a maturazione nel corso del tempo, le spese che riguardano il periodo successivo all'estinzione: <ul style="list-style-type: none"> <li>• interessi calcolati al TAN;</li> <li>• commissioni di gestione (inclusi oneri e costi di gestione pratica e oneri di rischio credito);</li> <li>• costi di incasso rate reclamati dal datore di lavoro;</li> </ul> Non sono restituite perché riguardano solo il momento di apertura del finanziamento: <ul style="list-style-type: none"> <li>• commissioni di attivazione comprensive, tra l'altro, delle seguenti attività: ricerca, eventuale intermediazione e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente;</li> <li>• spese istruttoria e notifica che consistono, tra l'altro, nelle seguenti attività: analisi della proposta di finanziamento e degli estremi identificativi del cliente;</li> <li>• commissioni rete esterna dovute all'Agente/intermediario finanziario/banca al quale il cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per perfezionare il contratto e per l'assistenza prestata sino all'erogazione del prestito. Nel caso in cui l'attività di promozione e collocamento del finanziamento sia effettuata da un Mediatore Creditizio, il compenso è pattuito direttamente con il Cliente, che sottoscrive un contratto di mediazione con il Mediatore.</li> </ul> <b>SI</b> L'indennizzo non può superare l'1% dell'importo che il Cliente deve versare per estinguere il finanziamento in anticipo, e si applica solo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno (quindi se si estinguono in anticipo più di 12 quote) o se l'importo dovuto dal Cliente per estinguere è superiore ai 10.000 Euro. VivBanca non applica a suo favore l'indennizzo dello 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un Contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un Contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 Codice Civile - c.d. portabilità del finanziamento - senza oneri a carico del delegante previsto dall'art. 120 quater del D. Lgs. n. 385/1993.).
Consultazione di una Banca Dati <i>Se il finanziatore rifiuta una domanda di credito dopo aver consultato una Banca Dati, il consumatore ha il diritto di essere informato immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione. Il consumatore non ha questo diritto se comunicare tale informazione è vietato dalla normativa comunitaria o è contrario all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.</i>	
Diritto a ricevere una copia del contratto <i>Il consumatore ha il diritto, su sua richiesta, di ottenere gratuitamente copia del contratto di credito idonea per la stipula. Il consumatore non ha questo diritto se il finanziatore, al momento della richiesta, non intende concludere il contratto.</i>	
Reclami e ricorsi - Strumenti di tutela stragiudiziale e modalità per accedervi Per qualsiasi controversia con il Finanziatore il consumatore può utilizzare i seguenti strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie: ✓ <b>presentare un reclamo scritto</b> al Finanziatore, anche per via telematica - Ufficio Reclami - Via San Pio V 5 - 10125 Torino - fax n. 011.19698091 - reclami@vivibanca.it. Se il consumatore non è soddisfatto della risposta oppure non la ottiene risposta entro 30 gg. può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) - sito <a href="http://www.arbitrobancariofinanziario.it">www.arbitrobancariofinanziario.it</a> ; ✓ <b>richiedere</b> - da solo oppure l'accordo con il Finanziatore - la <b>procedura di conciliazione</b> , rivolgendosi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="https://mediazione.giustizia.it">https://mediazione.giustizia.it</a> , tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario <a href="http://www.conciliatorebancario.it">www.conciliatorebancario.it</a> , cui VivBanca aderisce. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza un accordo, il Richiedente può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.	

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita

ASSOFIN

ASSILEA

UPI

UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

ABI

**Vivibanca S.p.A.**

già Terfinance S.p.A

Via San Pio V, 5 - 10125 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010

www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 31.397.751,00 i.v.

Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652

Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**Criteria e modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata - Rif. art 8 del contratto**

Num. pratica: **Numero** Richiesta del : Gg/mm/aaaa  
 Incaricato: **Numero** Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

**COSTI RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA**

		Importo iniziale	Modalità di calcolo adottata per la determinazione dell'importo restituibile al Cliente
B	Interessi calcolati al TAN secondo il metodo cd. "alla francese", che prevede una rata mensile costante comprensiva di una quota capitale crescente e una quota di interessi decrescente	E. 5.548,28	a scalare mensilmente, con riferimento anno comm. di 360 gg.
D	Commissioni di gestione (inclusi oneri e costi di gestione pratica e oneri di rischio credito) restituibili in caso di estinzione anticipata, comprensive delle seguenti attività: i costi relativi alla fornitura agli intermediari di dati dei potenziali clienti finalizzati alla conclusione del contratto di finanziamento nonché l'attività di gestione del prestito lungo la sua durata, inclusi gli oneri amministrativi e contabili di gestione del credito, la copertura dei rischi dello stesso attraverso la stipulazione di assicurazioni sulla vita, sul rischio di credito del cliente o sulle perdite pecuniarie, con pagamento del premio a carico del finanziatore, attività nei confronti del datore di lavoro, in particolare invio comunicazioni al cliente e al datore di lavoro, gestione polizze assicurative, istruttoria sinistri, recupero crediti e recupero TFR, acquisizione informazioni dai datori di lavoro, gestione reclaims clienti, incassi quote, evasione richieste conteggi estintivi, registrazione di rimborsi quote a clienti o datori di lavoro.	E. 1.707,18	pro rata temporis - in proporzione al tempo residuo fra richiesta di estinzione e scadenza prevista del contratto, dividendo l'importo iniziale per il numero di rate del finanziamento e moltiplicandolo per il numero di rate residue.
G	Costi di incasso rate reclamati dai datori di lavoro	E. 207,60	

**COSTI NON RIMBORSABILI IN CASO DI ESTINZIONE ANTICIPATA**

C	Commissioni di attivazione, non restituibili in caso di estinzione anticipata, comprensive delle seguenti attività: ricerca, eventuale intermediazione e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente, a corrispettivo pertanto delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito effettuata dal finanziatore, in particolare: acquisizione del certificato di stipendio e del benessere dal datore di lavoro, verifica dei documenti acquisiti; valutazione ed eventuale approvazione della richiesta di finanziamento; analisi eventuali accenti ed estinzioni; archiviazione documenti; liquidazione dell'importo finanziato.	E. 792,34	
E	Spese istruttoria e notifica non restituibili in caso di estinzione anticipata, comprensive delle seguenti attività: analisi della proposta di finanziamento e degli estremi identificativi del cliente, verifica dell'adeguatezza della domanda di finanziamento, contratto, privacy, dati anagrafici, proposta economica, controllo anticiclaggio e antifrode; gestione e contatti con gli agenti e la rete commerciale; gestione Archivio Unico Informativo (AUI); predisposizione e invio della notifica al datore di lavoro.	E. 450,00	
E1	Imposta ai sensi di legge	E. 16,00	
F	Commissioni rete esterna non restituibili in caso di estinzione anticipata, dovute all'Agente/intermediario finanziario/banca/intermediario del credito, al quale il Cliente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per perfezionare il contratto e per l'assistenza prestata sino all'erogazione del prestito, in particolare comprensive delle seguenti attività: processo di inserimento di dati nei sistemi informatici e stampa della documentazione contrattuale; generazione dei preventivi; messa a disposizione degli Agenti, altri intermediari finanziari e banche di strumenti di accesso e pubblicitari; ricerca, gestione e verifica dello stato delle pratiche caricate nei sistemi informatici del finanziatore; imputazione delle informazioni richieste ordinate per banca, prodotto, tabella finanziaria, assicurazione, rate, data assunzione del cliente, dati anagrafici del cliente, stampa della simulazione; controllo firme del cliente; raccolta e verifica dei documenti pre-contrattuali e della documentazione necessaria richiedendola al datore di lavoro e al lavoratore richiedente; imputazione dei dati relativi al piano finanziario; stampa del contratto a seguito della proposta di finanziamento accettata; autenticazione da parte dell'Agente delle firme apposte dal cliente e certificazione dell'avvenuta adeguata verifica della clientela ai fini anticiclaggio; consegna al cliente del modulo informativa e consenso al trattamento dei dati privacy e delle condizioni contrattuali; invio al Finanziatore della richiesta di copertura assicurativa della pratica, invio al finanziatore della richiesta di finanziamento completa di tutti i documenti necessari. Nel caso in cui l'attività di promozione e collocamento del finanziamento sia effettuata da un Mediatore Creditizio, il compenso è pattuito direttamente con il Cliente, che sottoscrive un contratto di mediazione con il Mediatore.	E. 2.548,80	

Io sottoscritto dichiaro :

- che i dati riportati nel presente contratto e da me forniti per ottenere il finanziamento richiesto corrispondono a verità
- che ho verificato la corrispondenza con la proposta precontrattuale consegnata
- che tale proposta è stata da me prescelta in quanto la più conveniente fra quelle che mi sono state sottoposte

Dichiaro inoltre di avere ricevuto :

- il documento Informazioni europee di base sul credito ai consumatori
- copia del presente contratto interamente compilato
- la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario e la Guida al credito al consumo
- il documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla legge n.108/1996 (c.d. "legge antiusura")

IL CEDENTE - MUTUATARIO

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto incaricato della identificazione ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs. 231/2007 dichiara sotto la propria personale responsabilità che le firme di cui alla presente richiesta, vere ed autentiche, sono state apposte personalmente dal richiedente, che è stato debitamente identificato a mezzo di documento di identità fotocopiato dall'originale.

Timbro del soggetto iscritto all'OAM o della Banca che identifica il cliente

Firma per esteso di chi identifica il cliente (Agente/personale di Filiale/addetto Banca/Mediatore)

\_\_\_\_\_

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita

ASSOFIN

UTP

UNIONE FINANZIARIE ITALIANE

ASSILEA

ABI

**ViViBanca S.p.A.**

già Terfinance S.p.A

Via San Pio V, 5 - 10125 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010

www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 31.397.751,00 i.v.

Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652

Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Con la presente scrittura privata, sottoscritta in 5 originali **RICHIEDO** alla ViViBanca S.p.A. la concessione di un finanziamento da restituirci con **CESSIONE** di quote della mia retribuzione/pensione, secondo le modalità stabilite nelle condizioni generali riportate nelle pagine seguenti ed in ogni caso con applicazione, per quanto non previsto o comunque richiamabile in via analogica, dal DPR 5/1/1950 n. 180 e relativo regolamento attuativo di cui al DPR 28/7/1950 n. 895, del D.M. 27/12/2006 n. 313 e da tutte le successive disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Num. pratica: **Numero** Codice cliente: **Numero** Richiesta del : Gg/mm/aaaa  
 Amministrazione: **Numero** Incaricato: **Numero** Cognome Nome/Rag. Sociale Inc.

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE****Dati del richiedente**

Cognome : **Cognome** Nome : **Nome**  
 nato/a a : **Luogo Nascita** (Pr) il : **Gg/mm/aaaa** C.F. : **Codice Fiscale**  
 Residente in : **Indirizzo, numero civico** C.A.P. : **00001** Città : **Località** (Pr)  
 Dipendente dal : **Gg/mm/aaaa** Qualifica : **Qualifica** Retr. mens. netta : **Importo**  
 Documento : **Tipologia documento** n. : **Numero doc.** Rilasciato il : **Gg/mm/aaaa**  
 da : **Ente rilascio documento** di : **Località Rilascio doc.** (Pr)

**Dati del datore di lavoro**

Denominazione : **Ragione Sociale Società Lavoro** Categoria : **Descrizione Categoria**  
 P.iva : **Partita Iva** C.F. : **Codice Fiscale**  
 Sede legale : **Indirizzo lavoro, numero civ.**  
 C.A.P. : **00001** Città : **Località** (Pr)

**Dati del finanziamento**

A) Montante : **28.320,00** (1) A1) in rate : **120** A2) ciascuna di : **236,00** (1)  
 B) Interessi : **5.548,28** (1) Tan : **4,500**  
 C) Commissioni di attivazione : **792,34** (1)  
 D) Commissioni di gestione : **1.707,18** (1)  
 (inclusi oneri e costi di gestione pratica ed oneri rischio credito)  
 E) Spese istrutt./notifica : **450,00** (1) **E1) Imposta ai sensi di legge :** **16,00** (1)  
 F) **Comm. rete esterna E. :** **2.548,80** (1)  
 G) **Costo incasso rate :** **207,60** (1)  
 H) **Saldo al richiedente :** **17.049,80** (3)  
 T.A.E.G. (2) **11,71% fisso**  
 T.E.G. **11,68% fisso**

**Formula prospetto finanziario : H = A - B - C - D - E - E1 - F - G****Legenda :**

- 1) GLI IMPORTI ESPRESSI SONO DEFINITI IN VALUTA EURO  
 2) IL TAEG E' IL COSTO TOTALE DEL CREDITO A CARICO DEL CONSUMATORE, ESPRESSO IN PERCENTUALE ANNUA SUL MONTANTE (A); INCLUDE TUTTI I COSTI E ONERI DI CUI AI PUNTI B - C - D - E - E1 - F - G  
 3) SALVO QUANTO PREVISTO ALL' ART. 4 DEL CONTRATTO PER L'ESTINZIONE DI ALTRI PRESTITI ED EVENTUALI ANTICIPAZIONI

Data : Gg/mm/aaaa

IL CEDENTE - MUTUATARIO

ViViBanca S.p.A.

Un Procuratore

IL CESSIONARIO - MUTUANTE

A richiesta della ViViBanca S.p.A. io sottoscritto **Ufficiale Giudiziario** addetto all'Ufficio Unico Notificazioni della Corte di Appello di : \_\_\_\_\_ ho notificato copia conforme dell'originale del presente contratto di mutuo contro cessione di quote dello stipendio o salario alla: **Ragione Sociale Società Not.** in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, presso la sede di **Indirizzo notifica, num. civ. , città Località notifica** provincia (Pr)

Dichiaro di aver preso visione delle Condizioni Generali riportate nelle pagine seguenti che accetto integralmente senza alcuna riserva.

Dichiaro di approvare specificatamente anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole riportate nelle pagine seguenti:

Art. 3 Debitore Ceduto; Art. 8 Detrazioni operate; Art. 9 Trattenuate per Estinzioni ed Anticipazioni; Art. 10 Interessi di Mora; Art. 11 Estinzione anticipata; Art. 12 Anticipazione; Art. 13 Rimborso in Caso di Cessazione del Rapporto di Lavoro; Art. 15 Riduzione dello Stipendio o della Pensione. Consenso al Prolungamento del Piano di Rimborso; Art. 16 Rinuncia all'Assicurazione Facoltativa Pensionistica; Art. 17 Garanzie; Art. 18 Assicurazioni obbligatorie; Art. 19 Erogazione del mutuo; Art. 20 Decadenza dal Beneficio del Termine; Art. 22 Azioni Legali e Fallimento del Datore di Lavoro; Art. 26 Integrazioni; Art. 27 Reclami e Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie; Art. 29 Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni; Art. 30 Quietanza dell'Erogazione; Art. 34 Cessione del contratto e/o del credito.

IL CEDENTE - MUTUATARIO

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANA

**Vivibanca S.p.A.**già Terfinance S.p.A.  
Via San Pio V, 5 - 10125 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010  
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 31.397.751,00 i.v.  
Iscr. Reg. Imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652  
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI MUTUO RIMBORSABILE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE**

**Art. 1 Soggetto richiedente (Mutuatario-Cedente):** possono richiedere l'erogazione di un finanziamento: a) i lavoratori subordinati, dipendenti da Amministrazioni Pubbliche o Private che godano di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; b) i titolari di un rapporto di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione, che svolgono una prestazione di opera continuativa e coordinata, in prevalenza personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409 n° 3 codice di procedura civile) con gli enti predetti di durata non inferiore a 12 mesi purché il compenso a questi corrisposto abbia carattere di certezza e continuità; c) i pensionati pubblici o privati titolari di pensione corrisposta dallo Stato o dai singoli enti, di assegni equivalenti corrisposti da speciali casse di previdenza, di pensioni ed assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'INPS, di assegni vitalizi e di capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro. Il Richiedente, di seguito anche denominato Cedente, è responsabile della verità dei dati comunicati alla Cessionaria (d'ora in avanti anche VIVIBanca), sia per l'erogazione del mutuo, sia per le modalità di identificazione previste dalla normativa anticiclaggio ai sensi della legge (D. Lgs. 21/11/2007 n. 231) ed in particolare si impegna a dare, all'atto della richiesta, specifica comunicazione dell'esistenza di vincoli sulla retribuzione (precedenti cessioni, pignoramenti, ecc) indicando anche se ha già ottenuto anticipazioni sul Trattamento di Fine Rapporto (di seguito più semplicemente TFR) o su indennità dello stesso tipo.

**Art. 2 Costituzione del mutuo e perfezionamento del contratto:** Il Cedente è costituito, e si dichiara debitore, a titolo di mutuo nei confronti della Cessionaria, con effetto dal momento della erogazione in suo favore, dell'importo globale lordo del mutuo (montante) o "Importo totale dovuto dal consumatore" indicato sia nelle Informazioni europee di base sul credito ai consumatori (da ora anche IEBC, che sono le prime due pagine di questo contratto, ad esso allegate e che ne costituiscono il frontespizio), che nella riga A del Prospetto riepilogativo delle Condizioni economiche (da ora anche Prospetto), che, insieme a queste Condizioni Generali, sono parte integrante del contratto. Il Cedente si obbliga a restituire questo importo con la cessione "pro-solvendo", con gli effetti previsti dalla legge (art. 1198 codice civile e TU 5/1/1950 n. 180 - Testo Unico delle Leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni e successivo Regolamento), del numero di quote fisse del proprio stipendio, salario, pensione o trattamento economico equivalente indicate nella casella "Rate ed, eventualmente, loro ordine di imputazione" delle IEBC e nella riga A1 del medesimo Prospetto, uguali, mensili, consecutive e dell'importo indicato nella riga A2 del Prospetto, comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi elencati alla riga B del Prospetto e al punto 3. Costi del credito, voce Tasso annuo effettivo globale delle IEBC. La comunicazione scritta al Cedente da parte della Cessionaria dell'accettazione della richiesta perfeziona il contratto.

**Art. 3 Debitore Ceduto:** È il datore di lavoro del Cedente e/o qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) vincolato, nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro o per effetto di essa, a riconoscere al Cedente una retribuzione, una somma una tantum o un assegno continuativo, anche di natura previdenziale o di quiescenza. In caso di cambiamento del Debitore ceduto, Il Cedente, se passa alle dipendenze di altro Datore di lavoro, autorizza fin d'ora la Cessionaria a notificare il presente contratto al nuovo Datore di lavoro/Ente Pensionistico, affinché questo operi sullo stipendio/salario/pensione od assegno che gli corrisponderà, fino all'estinzione del prestito, la ritenuta della quota mensile oggetto della cessione. Agli effetti di quanto sopra previsto, il Debitore ceduto ed il Cedente si obbligano a comunicare tempestivamente per iscritto alla Cessionaria tutte le modifiche del rapporto di lavoro. Tutte le spese che la Cessionaria dovrà sostenere per la notifica della Cessione al nuovo Datore di lavoro, saranno poste a carico del Cedente.

**Art. 4 Saldo al Cedente:** Il Cedente prende atto che per la detrazione delle spese, delle commissioni e di tutti gli oneri a suo carico, il Saldo al Cedente chiamato anche "netto erogato" e quindi la somma a lui versata, ammonterà a quella somma indicata sia nella riga H "saldo al richiedente" della parte 3. Costi del Credito delle IEBC, nella casella che fa riferimento alla composizione del Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG del frontespizio sia nella riga H del Prospetto della quarta pagina del presente contratto, al lordo di eventuali anticipazioni già corrisposte ed eventuali estinzioni di precedenti prestiti da estinguersi in funzione del presente contratto.

**Art. 5 Tasso Annuo Effettivo Globale:** Il Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del presente contratto è fisso ed è indicato al punto 3. "Costi del credito" delle IEBC, è calcolato a norma del Provvedimento della Banca d'Italia del 15 luglio 2015 (Allegato 5B), su base annua con mese pari a 365/12. Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi indicati al punto 3. "Costi del credito", voce "Tasso annuo effettivo globale (TAEG)" delle IEBC. Il TAEG è fondato sull'ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che Cedente e Cessionario adempiranno i loro obblighi nei termini ed entro le date convenute nel contratto di credito. Sono esclusi dal calcolo del TAEG, e pertanto vanno considerati come ulteriori costi le eventuali penali che il Cedente è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora.

**Art. 6 Tasso Effettivo Globale:** il Tasso Effettivo Globale (TEG) di questo contratto è il tasso valido ai fini delle rilevazioni della legge sull'usura, ed è calcolato secondo le vigenti Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia.

**Art. 7 Tabella di ammortamento:** il Cedente ha diritto di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento con gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento, oltre al piano di ammortamento del capitale.

**Art. 8 Detrazioni operate:** Il Cedente, in sede di liquidazione del prestito, riconoscerà alla Cessionaria, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul valore attualizzato del mutuo (indicato anche come "Montante" nelle IEBC), che il Cedente medesimo autorizza ora per allora, gli importi indicati nella parte 3. Costi del Credito, presente nel frontespizio delle IEBC, nella casella che fa riferimento alla composizione del Tasso Annuo Effettivo Globale - TAEG nelle righe B, C, D, E, E1, F, G rispettivamente per: B) gli **interessi annui nominali** per la remunerazione del capitale, applicati in contratto in misura scalare mensile; C) le **commissioni di attivazione** dovute a VIVIBanca alla cui rete il Cedente si è rivolto per la ricerca, l'eventuale intermediazione e l'attivazione della soluzione finanziaria di suo interesse, a corrispettivo pertanto delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito, comprensive delle seguenti attività: ricerca, eventuale intermediazione e attivazione della soluzione finanziaria di interesse del cliente, a corrispettivo pertanto delle attività preliminari e di perfezionamento del prestito effettuata dal finanziatore, in particolare: verifica dei documenti acquisiti; acquisizione del certificato di stipendio e del benessere dal datore di lavoro, valutazione ed eventuale approvazione della richiesta di finanziamento; analisi eventuali account ed estinzioni; archiviazione documenti; contatti con assicurazioni; liquidazione dell'importo finanziato; D) le **commissioni di gestione** dovute a VIVIBanca per i costi relativi alla fornitura agli intermediari di dati dei potenziali clienti finalizzati alla conclusione del contratto di finanziamento nonché l'attività di gestione del prestito lungo la sua durata, inclusi gli oneri amministrativi e contabili di gestione del credito, la copertura dei rischi dello stesso attraverso la stipulazione di assicurazioni sulla vita, sul rischio di credito del Cedente o sulle perdite pecuniarie, con pagamento del premio a carico di VIVIBanca, e l'attività nei confronti del datore di lavoro, in particolare invio comunicazioni al cliente e al datore di lavoro, gestione polizze assicurative, istruttoria sinistri, recupero crediti e recupero TFR, acquisizione informazioni dai datori di lavoro, gestione reclami clienti, incassi quote, evasione richieste conteggi estintivi, registrazione di rimborsi quote a clienti o datori di lavoro; E) le **spese di istruttoria e notifica** del contratto comprensive delle seguenti attività: analisi della proposta di finanziamento e degli estremi identificativi del cliente, verifica dell'adeguatezza della domanda di finanziamento, contratto, privacy, dati anagrafici, proposta economica, controllo anticiclaggio e antifrode; gestione e contatti con gli agenti e la rete commerciale; gestione Archivio Unico Informatico (AUI); predisposizione e invio della notifica al datore di lavoro; E1) le **imposte ai sensi di legge**; F) le **commissioni rete esterna** dovute all'Agente/Intermediario del credito, al quale il Cedente si è discrezionalmente e liberamente rivolto per perfezionare il contratto e per l'assistenza prestata sino all'erogazione del prestito, in particolare comprensive delle seguenti attività: processo di inserimento di dati nei sistemi informatici e stampa della documentazione contrattuale; generazione dei preventivi; messa a disposizione degli Agenti, altri intermediari finanziari e banche di strumenti di accesso e pubblicitari, ricerca, gestione e verifica dello stato delle pratiche caricate nei sistemi informatici del finanziatore; imputazione delle informazioni richieste ordinate per banca, prodotto, tabella finanziaria, assicurazione, rate, data assunzione del cliente, dati anagrafici del cliente, stampa della simulazione; controllo firme del cliente; raccolta e verifica dei documenti pre-contrattuali e della documentazione necessaria richiedendola al datore di lavoro e al lavoratore richiedente; imputazione dei dati relativi al piano finanziario; stampa dei contratti a seguito delle proposte di finanziamento accettate; autenticazione da parte dell'Agente delle firme apposte dal cliente e certificazione dell'avvenuta adeguata verifica della clientela ai fini anticiclaggio; consegna al cliente del modulo informativa e consenso al trattamento dei dati privacy e delle condizioni contrattuali; invio al Finanziatore della richiesta di copertura assicurativa della pratica, invio al finanziatore della richiesta di finanziamento completa di tutti i documenti necessari. Nel caso in cui l'attività di promozione e collocamento del finanziamento sia effettuata da un Mediatore Creditizio il compenso è pattuito direttamente con il Cedente, che sottoscrive un contratto di mediazione con il Mediatore; G) i **costi di incasso rate** se sono reclamati dal Datore di lavoro.

**Art. 9 Trattate per Estinzioni ed Anticipazioni:** La Cessionaria è autorizzata a trattene e compensare dal "Saldo al cedente" della cessione, come definito dall'art. 4 di questo contratto, tutte le somme corrisposte al Cedente a titolo di anticipazione nonché nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti e/o pignoramenti gravanti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per la loro estinzione.

**Art. 10 Interessi di Mora:** Se il Datore di lavoro o le Amministrazioni o gli Enti Pensionistici costituiti debitori ceduti ritardino od omettano per qualsiasi motivo di provvedere al versamento delle somme cedute, si applicheranno, su base annuale, gli interessi di mora calcolati nella misura del TAN di questo contratto. Gli interessi decorreranno, senza necessità di preventiva costituzione in mora, dalla scadenza delle singole somme morose o con versamento tardivo, fino al giorno del loro effettivo pagamento, oltre alle eventuali spese anche stragiudiziali sostenute dalla Cessionaria, fatto salvo il diritto di quest'ultima di richiedere il risarcimento di ogni altro maggior danno. Il tasso degli interessi di mora in questa sede si applica su ogni somma dovuta dal Cedente e dai debitori ceduti alla Cessionaria. Gli interessi di mora saranno calcolati in conformità ad un anno civile di 365 giorni, per il numero di giorni effettivamente trascorsi. Su tali interessi non si applica la capitalizzazione periodica.

**Art. 11 Estinzione anticipata:** Il Cliente può sempre estinguere in anticipo il prestito. In caso di anticipata estinzione effettuata prima del versamento della prima quota il Cliente ha diritto alla restituzione dei costi del finanziamento indicati alle lettere B - C - D - F e G descritti all'art. 8 "Detrazioni operate" di questo contratto, con la sola eccezione delle spese di istruttoria e notifica di cui al punto E. In caso di anticipata estinzione dopo il pagamento della prima rata, i valori di restituzione saranno determinati con l'applicazione dei criteri e delle modalità dettagliatamente riportate nelle IEBC, nel punto 4. Altri importanti aspetti legali, alla casella che fa riferimento al Rimborsato anticipato e nei "Criteri e modalità di restituzione delle componenti di costo in caso di estinzione anticipata" (da ora anche i "Criteri") nella terza pagina di questo contratto, che indica quali spese siano da qualificare come spese non ripetibili (c.d. "up-front") e quali debbano invece imputarsi ad un meccanismo di maturazione progressiva e sono come tali suscettibili di restituzione parziale in caso di estinzione anticipata (c.d. "recurring"), in modo di consentire al Cedente - consumatore, in caso di anticipata estinzione, il recupero della quota di spese relativa al periodo successivo all'estinzione stessa. La somma totale restituibile, che è determinata in misura proporzionale al numero di rate che vengono estinte anticipatamente, viene sottratta dall'importo necessario per estinguere il finanziamento. Questo importo, che è rappresentato dal capitale residuo, potrà essere maggiorato di eventuali rate insolte, degli interessi di mora e degli altri eventuali sospesi a carico del Cliente. Potrà inoltre essere richiesto un indennizzo di estinzione a favore di VIVIBanca, previsto dalla legge (art. 125 *sexies* del D.lgs 385/1993). Tale indennizzo non può superare l'1% dell'importo che il Cliente deve versare per estinguere il finanziamento in anticipo, e si applica solo se la vita residua del contratto è superiore ad un anno (quindi se si estinguono in anticipo più di 12 quote) o se l'importo dovuto dal Cliente per estinguere è superiore ai 10.000 Euro. VIVIBanca non applica a suo favore l'indennizzo dello 0,50 per cento del medesimo importo, se la vita residua del

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita

**ViViBanca S.p.A.**già Terfinance S.p.A.  
Via San Pio V, 5 - 10125 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010  
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 31.397.751,00 i.v.  
Iscr. Reg. Imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652  
Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030  
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

contratto e' pari o inferiore a un anno. L'indennizzo non è dovuto se: il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito; il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito; il rimborso anticipato avviene in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel Contratto; l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro. L'indennizzo non si applica nei casi previsti dalla legge (esercizio delle facoltà di surroga ex art. 1202 Codice Civile. - c.d. portabilità del finanziamento - senza oneri a carico del Cedente previsto dall'art. 120 quarter del D. Lgs. n. 385/1993.). Il Cedente che vuole rimborsare anticipatamente il prestito deve inviare richiesta scritta corredata da una copia del proprio documento di identità a ViViBanca, Ufficio Incassi, via San Pio V, 5, 10125, Torino, oppure al FAX 011.19698041 o per posta elettronica a incassi@vivibanca.it, richiedendo il conteggio di estinzione anticipata del prestito, indicando la data di chiusura e il recapito (oppure l'indirizzo di posta elettronica) di invio del conteggio. Il Cessionario invierà nel termine di 10 giorni previsto per legge (art. 17 D.P.R. 28/7/1950 n. 895) via fax, o via posta ordinaria, oppure via posta elettronica, il conteggio richiesto e il Cedente potrà effettuare l'estinzione del prestito a mezzo bonifico bancario al conto corrente indicato dalla Cessionaria nel conteggio.

**Art. 12 Anticipazione:** Il Cedente può richiedere una anticipazione sul finanziamento di cui al presente contratto, da erogarsi anche prima che si siano verificate le condizioni di erogazione del prestito. Qualora la Cessionaria ritenesse di concedere l'anticipazione, sulla somma anticipata matureranno interessi al TAN di questo contratto. L'anticipazione lorda oltre agli interessi maturati ed all'eventuale commissione applicata, sarà restituita in un'unica soluzione all'atto di erogazione del finanziamento con decurtazione dal "saldo al Cedente" come indicato dall'art. 4 di questo contratto. Qualora per qualsiasi motivo il prestito non dovesse essere erogato, il Cedente sarà tenuto a rimborsare immediatamente le somme ricevute a titolo di anticipazione; per ogni giorno di ritardo nel rimborso dell'anticipazione, decorrente dal 120° giorno dall'erogazione, matureranno gli interessi di mora come pattuito per il prestito.

**Art. 13 Rimborso in Caso di Cessazione del Rapporto di Lavoro:** Nell'ipotesi di risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la cessione, per patto espresso e a norma di legge (art. 43 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180), estende automaticamente i suoi effetti su ogni importo somma, pensione o altro assegno anche continuativo che viene pagato al Cedente dall'Amministrazione da cui dipendeva o da qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) cui il Cedente fosse iscritto per legge, regolamento, contratto di lavoro o contratto privato. Qualora la cessazione del rapporto di lavoro, anziché ad una pensione o ad altro assegno continuativo o equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto a titolo di indennità di fine rapporto, di capitale assicurato od altro, a carico tanto del Datore di lavoro quanto di qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) tale somma, già oggetto di garanzia a favore della Cessionaria in ragione del successivo art. 17 (Garanzie) di questo contratto, dovrà essere pagata come credito ceduto (pro-solvendo) in un'unica soluzione alla Cessionaria fino alla concorrenza dell'intero residuo debito, scontati, nell'ipotesi di estinzione anticipata, i soli interessi contrattuali non ancora maturati. Nel caso di diritto del Cedente a ricevere congiuntamente sia una somma una volta tanto, sia un trattamento pensionistico o altro assegno di previdenza o assicurazione anche privata, la cessione dovrà essere estinta prima con trattenuta della somma corrisposta una volta tanto ed ove questa somma non fosse sufficiente ad estinguerla, con trattenuta per il residuo eventuale sulla pensione o altro assegno. Il Cedente riconosce e consente, quindi, a che la cessione estenda i suoi effetti ad ogni indennità comunque dovuta in conseguenza della fine del rapporto di lavoro, con efficacia a far tempo dalla firma di questo contratto. Se, tuttavia, dette somme non fossero sufficienti ad estinguere il debito residuo ovvero il Datore di lavoro e/o le Amministrazioni interessate non debbano provvedervi, il Cedente fin d'ora si riconosce obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di quanto dovuto per l'estinzione della cessione, con decorrenza immediata degli interessi di mora previsti dall'art. 10 (Interessi di Mora). Il Cedente è tenuto a comunicare per iscritto alla Cessionaria l'avvenuta cessazione per motivo diverso dal caso di morte, prima dell'integrale rimborso dell'importo finanziato, del trattamento pensionistico corrispostogli. In questo caso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 20 (Decadenza dal beneficio del termine), il Cedente rimarrà obbligato all'immediato pagamento in un'unica soluzione di tutto quanto ancora dovuto, per capitale, spese ed interessi, anche moratori.

**Art. 14 Richiamo alle Armi:** In caso di richiamo alle armi del Cedente, la cessione estenderà i suoi effetti anche sulle indennità che venissero in tal caso liquidate al Cedente medesimo, rimandando fin d'ora autorizzata l'Amministrazione da cui dipende, o eventualmente, altri Enti, non escluso l'INPS, a prelevare mensilmente da dette indennità un importo pari ad un quinto di esse, per versarlo al Cessionario.

**Art. 15 Riduzione dello Stipendio o della Pensione. Consenso al Prolungamento del Piano di Rimborso:** Nei casi di eventuale riduzione o sospensione, per qualsiasi causa, della retribuzione mensile del Cedente - ferme restando le pattuizioni afferenti la copertura assicurativa - si applicheranno le disposizioni previste dalla legge (artt. 35 e 55 del D.P.R. 5/1/1950 n.180) e comunque il Datore di lavoro sarà tenuto ad effettuare le trattenute sino alla totale estinzione del debito. Nei casi di eventuale riduzione o sospensione per qualsiasi causa della rata di cessione del quinto della pensione, conseguenti a variazioni della prestazione pensionistica, il Cedente è tenuto a versare alla Cessionaria - con le modalità che gli verranno comunicate - la differenza tra la rata mensile prevista nel presente contratto ed il minore importo versato alla Cessionaria da parte dell'Ente Pensionistico, per tutti i mesi nei quali è stata effettuata la predetta riduzione o sospensione della rata prevista contrattualmente da parte dell'Ente stesso (oltre alla maggiorazione per interessi di mora secondo quanto previsto dal presente contratto). Ai fini del rimborso, il Cedente autorizza l'Ente Pensionistico a trattenere dalla prestazione pensionistica a sé spettante ed a versare alla Cessionaria gli eventuali importi ancora dovuti al termine del piano di ammortamento originario, per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi, fermo restando l'obbligo per il richiedente dell'immediato pagamento dell'eventuale ulteriore importo dovuto e non recuperato al termine del citato periodo. La predetta autorizzazione ad effettuare il suddetto recupero oltre la scadenza naturale del piano di ammortamento originario fino al saldo e per un periodo massimo di 18 (diciotto) mesi comporta il prelievo di un importo pari alla rata contrattualmente stabilita, fermo restando il rispetto del quinto mensilmente cedibile.

**Art. 16 Rinuncia all'Assicurazione Facoltativa Pensionistica:** In caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante il periodo di rimborso del prestito, se il Cedente è iscritto ad uno speciale fondo previdenziale gestito dall'INPS, egli dichiara formalmente di rinunciare, ora per allora, alla iscrizione alla Cassa Pensioni (assicurazione facoltativa) ed a tutti i conseguenti benefici e di cedere alla Cessionaria il diritto di chiedere la liquidazione ed il pagamento dei contributi di assicurazione versati o della riserva matematica che risulterà maturata a suo favore nella suddetta Cassa Pensioni.

**Art. 17 Garanzie:** Il Trattamento di fine rapporto e/o ogni altra somma equivalente comunque dovuta sia dal Datore di lavoro che da qualsiasi altro Ente, Società e Cassa Pensioni, Fondo o Istituto di Previdenza o di Assicurazione (anche privato) in ragione e/o in conseguenza del rapporto di lavoro, costituisce, a far tempo dalla firma di questo contratto, oggetto di vincolo a favore della Cessionaria a garanzia del regolare pagamento dell'intero importo ceduto fino alla regolare estinzione della cessione. Il Cedente si impegna a non richiedere anticipazioni sul TFR nel corso della durata del prestito e il debitore ceduto prende atto della volontà del Cedente, riconoscendo che tali somme, (comprese quelle di futura maturazione) costituiscono oggetto di garanzia a favore della Cessionaria per l'integrale rimborso dell'operazione.

**Art. 18 Assicurazioni obbligatorie:** Le polizze assicurative, obbligatorie per legge (art. 54 del D.P.R. 05/01/1950 n. 180), vengono emesse ad esclusivo beneficio della Cessionaria e nel caso di cessazione del rapporto di lavoro non esimono in alcun modo il Cedente dagli obblighi di rimborso previsti dall'art. 13 (Rimborso in Caso di Cessazione del Rapporto di Lavoro) del contratto. Il Cedente prende atto che la Cessionaria ha stipulato con Compagnie di Assicurazioni di proprio gradimento e provvedendo al pagamento del relativo premio: a) una polizza vita a garanzia del rischio di premorienza del Cedente; b) una polizza credito, a garanzia del mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso del finanziamento a seguito di interruzione definitiva del rapporto di lavoro del Cedente. Per le somme corrisposte a ViViBanca dalla Compagnia di Assicurazione in esecuzione della polizza "rischio credito", questa resta surrogata in ogni diritto, ragione, privilegio ed azione della Cessionaria verso il Cedente ed il relativo Datore di lavoro o altro ente, quali depositari del trattamento di fine rapporto (art. 2120 del codice civile) o di indennità dello stesso tipo, Fondo Pensione, Istituto di previdenza obbligatoria. Per tutte le condizioni assicurative vita e rischio perdite pecuniarie si rimanda al Fascicolo Informativo ed alla modulistica pre-contrattuale e di trasparenza predisposta dalla Compagnia Assicurativa, disponibile anche sul sito www.vivibanca.it - Sezione Trasparenza.

**Art. 19 Erogazione del Mutuo:** Il Cedente non potrà richiedere il versamento del "Saldo al cedente" o netto erogato, come definito dall'art. 4 di questo contratto, se prima, a giudizio insindacabile della Cessionaria, non saranno stati forniti tutti gli atti e i documenti necessari per la validità e garanzia della cessione e, in particolare, se non sarà stato rilasciato il benestare del Datore di lavoro o analogo documento da parte dell'ente erogante il trattamento pensionistico. La Cessionaria è autorizzata a trattenere e compensare dal netto erogato della cessione tutte le somme corrisposte al Cedente a titolo di prefinanziamento o di acconto, nonché, nell'ipotesi di concorrenza con altri prestiti (anche non dietro cessione di quote dello stipendio) e/o pignoramenti sulla retribuzione, tutte le somme occorrenti per l'estinzione di tali operazioni. Il Cedente, fin d'ora e in via preventiva, ratifica ogni estinzione di prestiti o vincoli gravanti sulla retribuzione compiuta dalla Cessionaria accettando altresì che le somme corrisposte a tale titolo siano poste a carico del Cedente.

**Art. 20 Decadenza dal Beneficio del Termine:** Viene espressamente convenuto che, oltre alle ipotesi previste dalla legge (art. 1186 del codice civile) in caso di cessazione del rapporto di lavoro come per eventuale sospensione/riduzione per qualsiasi causa dello stipendio/salario/pensione od assegno mensile o di ritardato versamento da parte del Datore di lavoro e/o delle Amministrazioni debtrici cedute di tre delle rate mensili sopra pattuite, il Cedente potrà essere considerato decaduto dal beneficio del termine e la Cessionaria potrà considerare risolto con effetto immediato il contratto, tutto ciò nonostante la stipulazione delle polizze assicurative obbligatorie di cui all'art. 18 (Assicurazioni obbligatorie) di questo contratto. In conseguenza della risoluzione del contratto il Cedente dovrà rimborsare immediatamente, a semplice richiesta della Cessionaria, tutto quanto dovuto per l'estinzione della cessione, ivi compresi gli interessi moratori ed oltre alle eventuali spese anche stragiudiziali occorse.

**Art. 21 Cambio di Datore di Lavoro:** Nel caso in cui il Cedente venga a trovarsi alle dipendenze di altra Amministrazione statale, parastatale oppure di azienda privata o nel caso in cui cambi l'ente erogante la prestazione pensionistica, il Cedente autorizza sin da ora la Cessionaria a notificare il presente contratto al nuovo Datore ceduto perché questi operi sulla retribuzione/pensione che a qualsiasi titolo gli corrisponderà, la ritenuta della quota mensile ceduta. Il Cedente si obbliga a comunicare per iscritto il suo trasferimento alla Cessionaria nonché all'Amministrazione da cui si allontana, perché questa possa inviare a quella ove assumerà servizio, anche se non compresa tra quelle indicate dalla legge (art. 1 del D.P.R. 5/1/1950 n. 180), il conto della presente cessione assumendo, in difetto, ogni responsabilità. Tutte le spese, gli oneri e le perdite di valuta a cui la Cessionaria potrà eventualmente andare incontro per la notifica e per il fatto stesso del trasferimento saranno a carico del Cedente.

**Art. 22 Azioni Legali e Fallimento del Datore di Lavoro:** Nell'ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o apertura di altra procedura concorsuale a carico del Datore di lavoro o dell'ente erogante la prestazione pensionistica, la Cessionaria potrà richiedere l'ammissione al passivo dei crediti relativi alle somme cedute in via privilegiata per la stessa qualità spettante al Cedente, il quale rinuncia espressamente a favore della Cessionaria e fino a completa estinzione della cessione, alla facoltà di richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia previsto dalla L. 297/82. Il Cedente si impegnerà fin d'ora a tenere indenne o comunque a rimborsare la Cessionaria di tutte le spese legali che dovessero rendersi necessarie per il riconoscimento ed il recupero in sede giudiziale dei crediti ceduti.

**Art. 23 Costi e Spese:** L'imposta di bollo del contratto è a carico del Cedente. Inoltre la Cessionaria addebiterà al Cedente, in via anticipata, i costi di incasso rate reclamati dal datore di lavoro/ente pensionistico.

**VIVIBANCA**

La tua banca per la vita



UNIONE FINANZIARIA ITALIANA

**ViViBanca S.p.A.**

già Terfinance S.p.A

Via San Pio V, 5 - 10125 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698010

www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 31.397.751,00 i.v.

Iscr. Reg. Imprese Torino, Cod. Fisc. e P.IVA: 04255700652

Iscritta al n. 5647 all'Albo delle Banche - Codice ABI: 05030

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

**Art. 24 Notifiche ed Elezione di Domicilio:** Ad ogni fine, ivi compresa la notifica degli atti giudiziari - anche esecutivi - il Cedente elegge domicilio all'indirizzo di residenza indicato in questo contratto, e si impegna a comunicare alla Cessionaria ogni eventuale successiva variazione.

**Art. 25 Comunicazioni periodiche e copia delle operazioni:** L'invio delle comunicazioni periodiche ai sensi della normativa sulla trasparenza verrà effettuato all'inizio di ogni anno solare con rendiconto di tutte le operazioni registrate nel corso dell'anno precedente, secondo le modalità prescelte dal Cliente (via posta ordinaria o posta elettronica) e senza addebito di alcuna spesa. In caso di impiego della posta elettronica, i termini per la contestazione dell'estratto conto decorrono dalla ricezione della comunicazione. Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, gli estratti conto si intendono approvati dopo 60 giorni dal ricevimento. In ogni momento del rapporto il Richiedente ha diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata. Il Cedente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro e non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere nel corso degli ultimi dieci anni. Al Richiedente potranno essere addebitati i soli costi di produzione di tale documentazione

**Art. 26 Integrazioni:** Il Cedente s'impegna fin d'ora a firmare qualsiasi atto aggiuntivo, modificativo o integrativo o comunque necessario per la corretta esecuzione di questo contratto, anche per consentire la cessione a terzi dei diritti spettanti, in virtù del contratto stesso, alla Cessionaria.

**Art. 27 Reclami e Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale delle Controversie:** Il Cedente - prima di iniziare una causa - può presentare un reclamo scritto alla Cessionaria tramite e-mail ([reclami@vivibanca.it](mailto:reclami@vivibanca.it)), posta elettronica certificata ([vivibanca.reclami@pec.it](mailto:vivibanca.reclami@pec.it)), FAX (011.19698091), posta ordinaria (Ufficio Reclami ViViBanca S.p.A., Via S. Pio V n. 5, 10125 - Torino - TO). La Cessionaria deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cedente non è soddisfatto, o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, può:

a) rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), leggere la Guida pratica sull'accesso alla soluzione stragiudiziale delle controversie davanti all'Arbitro Bancario Finanziario, chiedere alle filiali della Banca d'Italia, alla rete commerciale della Cessionaria oppure alla Cessionaria.

Di seguito sono indicati gli indirizzi delle Segreterie tecniche dei tre Collegi dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), che si trovano nelle sedi della Banca d'Italia di Milano, Roma e Napoli:

- Segreteria tecnica del Collegio di Roma (Via Venti Settembre, 97/e - 00187 Roma - Tel.: 06 47929235, fax 06 479294208)

- Segreteria tecnica del Collegio di Milano (Via Cordusio, 5 - 20123 Milano - Tel.: 02 72424246, fax 02 72424472)

- Segreteria tecnica del Collegio di Napoli (Via Miguel Cervantes, 71 - 80133 Napoli - Tel.: 081 7975350, fax 081 7975355).

b) Il Cedente può - da solo o con la Cessionaria - trovare un accordo, rivolgendosi ad uno degli Organismi di mediazione iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <https://mediazione.giustizia.it>, tra i quali anche il Conciliatore Bancario Finanziario [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it), cui ViViBanca aderisce. Nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza un accordo, il Richiedente può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

**Art. 28 Vigilanza e controlli:** La Cessionaria è soggetta ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Roma, Via Nazionale 91 (00184).

**Art. 29 Determinazione e modifica unilaterale delle condizioni:** Le condizioni economiche applicate ai rapporti con il Cedente sono indicate dalla Cessionaria nelle IEBC. ViViBanca, se c'è un giustificato motivo, può modificare di sua iniziativa i prezzi e le altre condizioni applicate a questo contratto, con la sola esclusione dei tassi di interesse. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni relative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o di maggiore efficienza. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche, saranno comunicati al Cedente per iscritto o mediante posta elettronica, se preventivamente accettata dal Cedente, con un preavviso minimo di 2 mesi, ai sensi della legge (art. 118 del D. Lgs n. 385/1993). Il Cedente, ai sensi della legge, può recedere dal contratto senza spese entro la data prevista per l'applicazione delle modifiche e ottenere, in sede di liquidazione del contratto, l'applicazione delle condizioni precedenti. Le modifiche si ritengono accettate se il Cedente non esercita il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche. Le variazioni contrattuali per cui non sono state osservate le indicazioni di questo articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il Cedente.

**Art. 30 Quietanza dell'Erogazione:** Il ricevimento dell'assegno o del bonifico di erogazione da parte del Cedente, costituiscono quietanza di pagamento del mutuo ed esecuzione del contratto da parte della Cessionaria.

**Art. 31 Diritto di recesso:** Il Cliente può recedere dal contratto ai sensi di legge (art. 125-ter del D. Lgs. n. 385/1993), entro 14 giorni di calendario dalla data di perfezionamento, come definita dall'art. 2 (Costituzione del mutuo e perfezionamento del contratto) di questo contratto, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata a.r. alla Cessionaria all'indirizzo Ufficio Reclami ViViBanca S.p.A.S.p.a., Via San Pio V, 5, 10125, Torino o con altra comunicazione, come previsto dalla legge (art. 64, comma 2, del Codice del consumo) ovvero con telegramma, telex, posta elettronica e fax. In tali ipotesi, la comunicazione di recesso dovrà essere confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. La raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i termini suindicati. L'avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l'esercizio del diritto di recesso, che è efficace decorsi tre giorni dal suo ricevimento. In caso di recesso, se avvenuto nei tempi previsti dal presente articolo, non sarà addebitata al Cedente alcuna spesa, fatta salva la restituzione di importi eventualmente già ottenuti dal Cedente stesso quali prefinanziamenti e/o anticipazioni e/o acconti riferiti all'operazione da cui vuole recedere. Tali somme dovranno essere restituite entro 30 giorni dall'invio della comunicazione di recesso. Il recesso si estende automaticamente ai contratti che hanno ad oggetto servizi accessori connessi con il presente contratto, se tali servizi sono resi da ViViBanca oppure da un terzo sulla base di un accordo con ViViBanca.

**Art. 32 Portabilità:** Il Cliente ha diritto di trasferire il contratto ("portabilità") presso un altro intermediario senza pagare alcuna penalità né oneri di qualsiasi tipo, nei casi previsti dalla legge, esercitando la surrogazione ai sensi dell'art. 1202 del codice civile. L'intermediario finanziario surrogato subentra nella garanzia del credito.

**Art. 33 Tempi di chiusura del rapporto:** in caso di richiesta di estinzione anticipata o cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Cessionaria provvederà ad estinguere il rapporto entro il termine massimo di 30 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Richiedente avrà eseguito il rimborso del proprio debito e adempiuto a tutte le obbligazioni di questo contratto.

**Art. 34 Cessione del contratto e/o del credito:** ViViBanca potrà cedere il contratto o i crediti derivanti da questo contratto con le relative garanzie e coperture assicurative ai sensi dell'art. 125-septies del D. Lgs n. 385/1993. La cessione verrà comunicata al Cedente anche dopo il suo perfezionamento. Il Cedente può sempre opporre al Cessionario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre a ViViBanca.

**Art. 35 Foro competente e legge applicabile:** Il Foro competente a decidere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cedente - consumatore. I rapporti tra le Parti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.